REGOLAMENTO (CEE) N. 1551/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1981

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux, in Francia, in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 723/81 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi ;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2355/80 (3), (CEE) n. 3353/80 (4), (CEE) n. 401/81 (5) della Commissione sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate ;

considerando che in data 2 e 23 aprile 1981 dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per gli stessi prodotti per il periodo 1981/1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori ;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1981 ;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Benelux, in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux, la Francia, l'Italia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1981 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso il Benelux, la Francia, l'Italia e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 2355/80 e (CEE) n. 3353/80, sono abrogati. Il regolamento (CEE) n. 401/81 è abrogato per quanto riguarda l'Italia e il Regno Unito e soltanto per la categoria 36 per quanto riguarda la Francia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1981, pag. 8.
(3) GU n. L 238 dell'11. 9. 1980, pag. 12.
(4) GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 22.
(5) GU n. L 45 del 18. 2. 1981, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali		
						1981	1982	1983
18	61.03 B C	61.03-51 ; 55 ; 59 ; 81 ; 85 ; 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali Lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	I	tonnellate	150	156	162
21	61.01 B I V 61.02 B II d)	61.01-29 ; 31 ; 32 61.02-25 ; 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	BNL	1 000 pezzi	335	355	376
24	60.04 B I V b) I bb) d) I bb)	60.04-47 ; 73	Sottovesti a maglia non elastica ne gommata : Pigiami a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	BNL	1 000 pezzi	70	74	79
25	60.04 B I V b) 2aa) bb) d) 2aa) bb)	60.04-51 ; 53 ; 81 ; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	BNL	1 000 pezzi	75	80	84
30 A	61.04 B I	61.04-11 ; 13 ; 18	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : Pigiami e camicie da notte tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	I	1 000 pezzi	100 (1)	105	110
36	51.04 B III	51.04-56 ; 58 ; 62 ; 64 ; 66 ; 72 ; 74 ; 76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 89 ; 93 ; 94 ; 95 ; 97 ; 98	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : B. Tessuti di fibre artificiali : Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri :	F	tonnellate	180	191	202

Categoria	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali		
						1981	1982	1983
73	60.05 A II b) 3		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica ne gommata :	UK	1 000 pezzi	190	201	213
			A. Indumenti esterni, ed accessori di abbigliamento :					
			II. altri					
		60.05-16 ; 17 ; 19	Tutte sportive a maglia non elastica ne gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali					

(1) Una quantità supplementare eccezionale di 25 000 pezzi è stata stabilita per il 1981 soltanto.